



COMUNE DI BELLA

Provincia di Potenza

Settore 2° - Economico Finanziario

Servizio 2 – Economato – Tributi e Patrimonio

C.F. 00224880765

Tel. 0976.803212

REGOLAMENTO COMUNALE

I. C. I.

Aggiornato all'Anno 2008

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'I.C.I.

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, detta norme antielusive semplificative e di equità fiscale in materia di I.C.I. Disciplina, altresì, le procedure di liquidazione e di accertamento dell'imposta e dispone in materia di riscossione;

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 – Abitazione principale

In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislative, ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione di imposta, sono equiparate all'abitazione principale:

- a) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.
- b) Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (1° grado) e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza e domicilio a condizione che gli stessi non siano proprietari di altro immobile ad uso civile abitazione. Tale beneficio viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente ed avrà decorrenza dall'anno successivo a quello della richiesta.
- c) Sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art.2 bis - Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

- a) Ai fini delle agevolazioni ICI previste per l'abitazione principale, sono considerate parte integrante della stessa le sue pertinenze ancorché distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che l'immobile costituente pertinenza sia utilizzata direttamente dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'immobile stesso. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non appartenenti allo stesso fabbricato.
- b) Nel caso che all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un'unica unità immobiliare di pertinenza.
- c) Alla pertinenza si applica l'aliquota prevista per l'abitazione principale e la detrazione solo per la quota eventualmente non assorbita dall'abitazione principale.
Per usufruire di dette agevolazioni bisognerà comunicare all'ufficio tributi gli identificativi catastali della pertinenza da considerare parte integrante dell'abitazione principale.
- d) Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze come sopra indicate continuano a essere unità immobiliari distinte e separate, a ogni effetto stabilito nel D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nella stessa normativa.

Art.2 ter - Aliquota agevolata

A decorre dall'anno d'imposta 2009, con l'annuale deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992, il Consiglio Comunale prevede un'aliquota agevolata, inferiore all'1 %, per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica, secondo le disposizioni di legge vigenti. La riduzione si applica limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi.

L'applicazione di tale agevolazione è subordinata all'esistenza del seguente requisito:

- 1. deve trattarsi di un impianto che utilizza una fonte energetica rinnovabile (energia solare, eolica, idroelettrica ecc.), restano esclusi gli interventi tecnici, che pur comportando un risparmio energetico e riduzione di emissioni, utilizzano combustibili tradizionali;*

L'agevolazione avrà comunque una durata massima limitata nel tempo:

- 1. tre anni per gli impianti termici solari;*
- 2. cinque anni per le altre tipologie di impianti a fonte rinnovabile*

Al fine usufruire dei benefici di cui al presente comma, è necessario dare comunicazione scritta, al Comune, (anche ai fini dell'Imposta Comunale sugli immobili) corredata di idonea documentazione che certifichi la titolarità, l'esistenza, la tipologia e la conformità alle norme vigenti degli impianti.

Articolo 3 - Aree Fabbricabili: deroghe

I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, come indicati nel comma 1° dell'art.9 del Decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo – pastorale, sono considerati non fabbricabili a condizione che la quantità qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e dal proprio nucleo familiare, comporti un volume d'affari superiore al 70% del reddito complessivo imponibile.

Articolo 4 – Immobili utilizzati dagli Enti non commerciali.

L'esenzione prevista dall'art.7, comma 1, lett.i) del D.L.vo n.504 del 30 dicembre 1992, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà, dagli enti non commerciali.

Articolo 5 – Versamenti

L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, per gli anni d'imposta precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro purchè la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta.

Nel caso in cui i versamenti effettuati da un contitolare per conto dell'altro non corrispondano alla totalità dell'imposta dovuta, vengono ritenuti validi qualora il contitolare che ha effettuato il versamento esprima in forma scritta il proprio consenso e la rinuncia al rimborso e l'altro contitolare provveda a versare la differenza di imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi.

Art 5bis - Valore Minimo

Non si effettua alcun versamento se l'ICI da versare per ogni annualità risulti inferiore ad €2,07

Non si dà luogo a rimborso o a liquidazione, accertamento, iscrizione a ruolo d'imposta, qualora l'importo (comprensivo di interessi e/o sanzioni) da rimborsare o recuperare per ciascuna annualità d'imposta risulti inferiore a Euro 5,00.

Articolo 6 – Liquidazione dell'imposta

Per le annualità d'imposta 1999 e successive nonché per le annualità precedenti viene soppresso l'obbligo da parte del Comune delle operazioni di liquidazione consistenti nel controllo formale delle dichiarazioni e delle denunce presentate ai sensi dell'art.10 del decreto Legislativo n.504/92, nonché nella verifica dei versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo.

A decorrere dall'anno d'imposta di cui al comma precedente viene meno l'obbligo da parte del contribuente di effettuare dichiarazioni o denunce di variazioni come previste dall'art.10 del citato decreto legislativo, salvo quanto previsto dal precedente articolo 5.

Art.7 – Obbligo di comunicazione di acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passiva.

I soggetti passivi hanno l'obbligo di comunicare tutte le variazioni i cui elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della nomina, deve presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili

Art.8 - Sanzione per omessa comunicazione

Per l'omessa comunicazione prevista dal precedente art. 7 si applica una sanzione che va dal 100 al 200% dell'ammontare del tributo con un minimo di €. 51,00 così come previsto dall'art.14 D.Lgs .n.504/92 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 8bis - Spese di notifica

Le spese di notifica degli avvisi di accertamento sono poste a carico dei destinatari con la previsione di una quota forfettaria la cui consistenza sarà definita da autonomo provvedimento assunto dal funzionario responsabile d'imposta

Articolo 9 – Termine per la notifica degli avvisi di accertamento

L'avviso di accertamento per omessa comunicazione, omesso, parziale o tardivo versamento deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., a pena di decadenza, entro il 31.dicembre del 5° anno successivo a quello in cui si riferisce l'imposizione.

Art 9bis - Interessi

Gli interessi sono calcolati dal 01/01/2007, sia per i provvedimenti sanzionatori che per i rimborsi, al tasso di interesse legale.

Articolo 10 – Azioni di controllo

L'attività di accertamento viene effettuata secondo un programma stabilito annualmente dalla Giunta Comunale che deve, comunque, tenere conto delle scadenze di legge nonché della capacità operativa dell'Ufficio Tributi, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa

Articolo 11 – incentivi per l'attività di accertamento

Per incentivare l'attività di accertamento, una percentuale pari al 10% delle somme effettivamente riscosse, a seguito della emissione di avvisi di accertamento, viene destinata alla costituzione di un fondo interno, ai sensi dell'art.3, c.57, della legge 23 dicembre 1966,n. 662, da ripartire annualmente fra il personale dell'Ufficio tributi del Comune che ha partecipato a tale attività o da destinare a rimpinguare l'apposito capitolo di spesa se gli accertamenti vengono effettuati tramite personale appositamente convenzionato

Articolo 12 – accertamento con adesione

Nei casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative, l'accertamento ICI può essere definito con adesione del contribuente secondo i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n.21, m come recepito dall'apposito regolamento

Articolo 13 - modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamenti

I versamenti conseguenti ad accertamenti emessi dal Comune devono essere effettuati dal contribuente nel seguente modo:

- su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune di Bella
- direttamente presso la Tesoreria del Comune di Bella

Art. 13 bis – Compensazione

E' ammessa la compensazione nell'ambito dell'Imposta Comunale sugli immobili solo dopo esplicita autorizzazione da parte del funzionario responsabile

Il contribuente, nei termini di versamento dell'ICI, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso;

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al presente articolo deve presentare, entro sessanta giorni dalla scadenza del pagamento, una istanza di compensazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente
- riferimenti catastali degli immobili soggetti ad ICI
- credito di imposta maturato
- l'imposta dovuta al lordo della compensazione
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributo che venga riscosso mediante ruolo coattivo.

Le istanze di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo il quale provvede, dopo la verifica di quanto dichiarato, ad autorizzare e/o a negare la compensazione

Articolo 14 – entrata in vigore del regolamento

Ove non diversamente disposto le disposizioni del presente regolamento hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione